



Pescara, 23/06/2022

Regione Abruzzo - Servizio V.I.A.
Regione Abruzzo – Servizio Qualità delle Acque
Regione Abruzzo – Ufficio Cave
Regione Abruzzo – Ufficio Parchi
Regione Abruzzo – Ufficio Usi Civici
Regione Abruzzo – Servizio Rifiuti
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
ERSI
Gran Sasso Acque SPA
Autorità di Bacino dell'Italia Centrale
Ministero della Transizione Ecologica – Dir. Generale uso sostenibile del suolo e risorse idriche
Ministero della Transizione Ecologica – Dir. Generale Patrimonio Naturalistico
Commissario Usi Civici dell'Abruzzo
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
ASL – Dipartimento di Prevenzione di L'Aquila
Comune di Ofena
Comune di Capestrano
Comune di Bussi

OGGETTO: progetto per una cava a Collelungo di Ofena (AQ) – usi civici – parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - ZPS/SIC – rifiuti – risorse idriche – applicazione dell'art.94 del D.lgs.152/2006 – tutela del paesaggio – OSSERVAZIONI E SEGNALAZIONI

In relazione all'intervento in oggetto, situato a pochissima distanza dal Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che prevede l'escavazione di oltre 2 milioni di mc di roccia, si osserva quanto segue chiedendone il rigetto.

Questione procedurale

I termini per le osservazioni per la VIA sono stati attivati in presenza di una VINCA carente per la quale sono state chieste integrazioni. I due procedimenti non possono certo essere scollegati dal punto di vista della tempistica, anche perché comunque la stessa V.I.A. si occupa di biodiversità e, quindi, le informazioni rese al pubblico per la VIA devono essere comunque complete in quanto il procedimento è unico con il PAUR.

Pertanto evidenziamo questa evidente irregolarità che mina alla base la procedura di V.I.A..

Contenuti inspiegabili (copia/incolla?)

Nel testo sono più volte contenuti riferimenti al comune di Popoli e non di Ofena. Il che la dice lunga sull'attenzione prestata nel S.I.A. Ci chiediamo come mai la Regione non abbia rimandato al mittente lo studio chiamandoci a osservarlo. Non facciamo i correttori di bozze.

Esempi:

“1.4 Coerenza Urbanistica - PRG Secondo il piano regolatore vigente del Comune di Popoli (PE) i terreni interessati dal progetto ricadono in area "D2": attività estrattiva

“Fra i siti oggetto di vincolo paesaggistico sono inseriti anche quelli definiti dal comma 1 lettera h) dello stesso articolo riferendosi alle “università agrarie e usi civici”. I terreni di progetto sono gravati da uso civico e dati in concessione alla ditta ad uso estrattivo. A seguito di ciò è pertanto prevista la richiesta di autorizzazione paesaggistica presso l'Amministrazione Comunale di Popoli (PE).”

Impatto su siti Natura2000

Nello Studio di Incidenza Ambientale si ammette:

“Si evidenzia che, seppur in maniera marginale, l'intervento in questione presenta una convergenza parzialmente negativa, non contribuendo in maniera particolarmente positive alle strategie di conservazione di Habitat e specie nella ZSC IT7110209.”

Ora, poiché alcuni degli habitat con “convergenza parzialmente negativa” sono prioritari, richiamiamo quanto previsto dall'Art.5 comma 10 del DPR 357/1997.

Stato dell'area

L'intervento viene presentato come un progetto *ex novo* su un'area già interessata precedentemente da attività estrattiva svolta sempre per conto del Comune di Ofena.

Da molti anni l'attività estrattiva era interrotta. Nonostante ciò non sembrano stati effettuati interventi di recupero/ripristino relativi al progetto a suo tempo attuato anche se risulta da notizie di stampa riscossa la polizza fidejussoria a garanzia delle attività della cava.

Se ciò corrisponde al vero, tali somme per quali attività sono state destinate? E' stata fatta la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni e del progetto di ripristino/recupero del vecchio progetto?

Presenza di accumuli di rifiuti nell'area

Dall'esame di video raccolti tramite drone il 15 aprile 2022 si evidenzia la presenza di due grandi cumuli di rifiuti all'interno del sedime dell'area in questione, ciascuno di diverse decine di mc. Impossibile non notarli, figurarsi in un'area sottoposta a V.I.A. con quello che ne consegue sotto l'aspetto dei sopralluoghi da parte dei consulenti del proponente e, immaginiamo, del proponente stesso.



-procedure di cui all'art.242 del testo unico per quanto riguarda la caratterizzazione del terreno posto a contatto con i rifiuti.

Queste procedure, ovviamente, sono incompatibili con lo svolgimento del procedimento di V.I.A. in quanto è necessario attendere tutte le informazioni utili rispetto a tali rifiuti e agli eventuali impatti già determinati sull'area in questione.

Presenza di eventuali detrattori da rimuovere

Come è noto l'area in questione, per pregresse vicende in cui non era coinvolto l'attuale proponente, fu sequestrata dai NOE nell'ambito di un procedimento penale. Da articoli di stampa risulterebbe che il sequestro "*Aveva lo scopo di assicurare allo Stato il corrispettivo dell'escavazione abusiva di materiale inerte e al risparmio dei costi di smaltimento di rifiuti prodotti dall'impianto di lavaggio degli inerti e interrati nella cava di Ofena. Il tribunale ha più che dimezzato il sequestro che, però, per la restante parte, rimane.*" (<https://www.ilcentro.it/l-aquila/ofena-cartier-all-ex-sindaco-condannato-1.2253499>).

Si tratta del primo grado di giudizio e non siamo riusciti a trovare altri articoli di stampa relativi a decisioni ulteriori della Magistratura e al prosieguo della vicenda.

Ciò premesso, è bene ricostruire esattamente tutti i passaggi di quella vicenda che possono **a)** evidenziare situazioni di irregolarità in campo ambientale ancora da sanare; **b)** comportare responsabilità anche future che è bene chiarire dall'inizio prima di avviare un nuovo progetto.

Motivazioni alla base del progetto/opzione zero

L'intervento viene presentato come attuazione di una decisione del comune di Ofena che ha poi portato a un bando per la concessione dell'area.

Si legge nel S.I.A.: "*Scelta della localizzazione La scelta della localizzazione è discesa dalla gara d'appalto esperita dal Comune di Ofena sullo stesso sito già oggetto nei decenni scorsi di cantiere di sfruttamento giacimentologico conclusosi per le vie legali.*"

Il bando a sua volta è stato portato dal Comune di Ofena all'attenzione della Corte dei Conti e del Ministero dell'Economia per poter accedere ai benefici di legge per la Procedura di Riequilibrio Finanziario per circa 1 milione di euro (delibera di Giunta Comunale 1/2021).

I proventi della cava sono stati inseriti nel piano di rientro al fine di ricostituire i fondi per il terremoto che, seppur vincolati a tale finalità, risultano essere stati utilizzati per finalità diverse.

A tal proposito, poiché tutta la questione si riflette sulla necessità o meno di perpetuare l'attività di cava (ivi compresa la valutazione della cosiddetta "opzione zero") si fa notare che una recente sentenza della Corte Costituzionale, la 228/2021, vincola i fondi derivanti dall'utilizzo di usi civici al esclusivo beneficio dei *cives*. I fondi devono essere accantonati o spesi per l'uso civico. Scrive la Corte "*Inoltre – diversamente dalla precedente normativa (la quale indicava nei Comuni i principali enti amministratori dei diritti di uso civico) – la nuova legge attribuisce ai Comuni stessi un ruolo sussidiario, stabilendo che essi provvedano, con amministrazione separata, alla gestione dei predetti beni, solo in mancanza degli enti esponenziali delle collettività titolari e riconoscendo alle popolazioni interessate la facoltà di costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali (art. 2, comma 4). La figura associativa in domini collettivi diventa forma privilegiata rispetto alle gestioni comunale e frazionale.*"

Ricordiamo che la V.I.A., per granitica giurisprudenza, è chiamata a bilanciare i vari interessi in gioco rispetto al cosiddetto "sacrificio ambientale". Ne consegue che il Comitato VIA deve tener conto degli aspetti socio-economici e dell'uso dei fondi provenienti dalla Concessione a nostro avviso irregolare da parte del Comune di Ofena.

Pertanto viene a cadere la principale (*rectius*, unica) motivazione alla base del riavvio della concessione a scopi estrattivi.

Durata della concessione

Si fa notare che vi è una palese incongruenza tra:

-durata della Concessione e cronoprogramma dei lavori del progetto presentato;

-area assegnata in concessione e sedime del progetto, in quanto la prima appare molto più ampia (35 ettari).

Infatti mentre nel primo bando (quello del 14/09/2020) la durata della concessione era indicata in 10 anni, nella successiva ripubblicazione per riapertura dei termini del 07/12/2020 la durata è portata a 20 anni (interessante notare che in un passaggio precedente dello stesso bando è rimasta la dicitura 10 anni...).

Ricordiamo che se è già chiaro, come pare evidente, l'intento di proseguire e ampliare la cava anche per una durata più lunga rispetto al cronoprogramma attuale, non si può ricorrere al cosiddetto "salami slicing" dovendo presentare il progetto integrale fin da ora.,

Improcedibilità dell'istanza

Come già evidenziato per altre procedure, a nostro avviso la pratica è improcedibile in quanto la regione Abruzzo è inadempiente da anni per l'approvazione del Piano cave (PRAE).

I contenuti di tale Piano sono delineati dall'art. 7 della L.R. n. 54/1983, mentre l'art. 8 di tale legge disciplina l'iter di approvazione del Piano e l'art. 9 della stessa L.R. ne regola l'efficacia. A sua volta l'art. 11 della L.R. n. 54/1983 prevede che la domanda per esercitare l'attività estrattiva deve contenere: *"E) Un progetto di risanamento ambientale elaborato in conformità delle indicazioni contenute nel P.R.A.E. (Piano regionale attività estrattive) che preveda il ripristino contemporaneo alla coltivazione procedendo per lotti di breve durata, compatibilmente con le esigenze delle tecniche di coltivazione proprie della cava in oggetto. [...] Almeno un anno prima della cessazione della attività estrattiva, salvo che la stessa prosegua in caso di rinnovo della concessione o dell'autorizzazione, deve essere presentato un progetto di risanamento dei luoghi, elaborato in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Regionale"*.

La mancanza di tale piano rende impossibile presentare una domanda autorizzativa completa e passibile di essere istruita e accolta. Inoltre, le procedure di V.I.A. e di V.Inc.A. di una cava non possono essere svolte in maniera adeguata in mancanza dello strumento principale di pianificazione del settore, visto che gli impatti cumulativi e le reali necessità del comparto sono desumibili solo attraverso un'analisi coerente a scala vasta.

Il procedimento di V.I.A., infatti, deve valutare se il "sacrificio" ambientale richiesto da un progetto è coerente con uno sviluppo durevole del territorio. Se la stessa regione ha ritenuto necessario dotarsi, fin dal 1983, di tale strumento pianificatorio, è evidente la sua centralità per garantire uno sviluppo delle attività imprenditoriali armonico con l'ambiente, garantendo altresì i diritti di chi volesse fare impresa.

Lo stesso TAR Veneto nella sentenza 47/2014 ha rilevato "come lo strumento pianificatorio costituisca un presupposto essenziale per le attività dell'intero settore;" Questo vale per gli imprenditori, ma vale ovviamente anche per tutte le altre esigenze che solo in sede di Piano possono essere contemperate e bilanciate: nel nostro caso il consumo di suolo e di paesaggio complessivo.

Non a caso il TAR Veneto con la sentenza citata ha assegnato 12 mesi alla regione per approvare il Piano regionale. Poiché l'inadempienza perdurava, il TAR Veneto, con sentenza n. 1113/2016 assegnava altri 180 giorni al Consiglio regionale veneto per approvare il piano, pena un commissariamento ad acta. La stessa Regione Abruzzo, nell'introduzione al P.R.A.E. adottato ma mai approvato, scrive *"Attraverso il PRAE è quindi possibile realizzare il giusto temperamento tra l'esigenza di gestire l'attività estrattiva in modo da creare un mercato vantaggioso e, dall'altra, di coordinare tale attività onde evitare di compromettere l'ambiente in modo non irreversibile, ma anche temporaneamente poco accettabile"*.

Ad esempio, mediante il PRAE è possibile valutare il numero di cave che insistono sulle aree di salvaguardia da perimetrare per la tutela dell'acqua potabile; oppure quante cave insistono vicino a potenziali siti di riproduzione di fauna protetta. In mancanza di tale strumento "essenziale" il Comitato V.I.A. e il soggetto competente per la V.Inc.A. operano "al buio" su questioni dirimenti che solo il Piano può appunto affrontare.

Inoltre la legge 54/1983 "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo" all'art.11 "Contenuto della Domanda" lettera E) così recita *"La domanda per esercitare l'attività di coltivazione deve contenere:E)Un progetto di risanamento ambientale elaborato in conformità delle indicazioni contenute nel P.R.A.E. (Piano regionale attività estrattive) che preveda il ripristino contemporaneo alla coltivazione procedendo per lotti di breve durata, compatibilmente con*

le esigenze delle tecniche di coltivazione proprie della cava in oggetto.”

Come è noto la regione è sprovvista di tale piano, la cui approvazione era peraltro prevista dalla stessa norma originariamente entro il 1989 (!), termine poi prorogato.

Alcune delle associazioni scriventi da tempo hanno sollevato presso il comitato V.I.A. la questione della legittimità di continuare a rilasciare pareri sulle nuove attività estrattive e sugli ampliamenti delle stesse in assenza del Piano di cui la stessa regione ha ritenuto doversi dotare per organizzare in maniera appropriata il settore mitigandone gli effetti ambientali, facendo così rientrare i singoli interventi in un quadro più generale ritenuto appunto dal legislatore indispensabile per uno sviluppo armonico del territorio (si veda a tal proposito anche quanto dichiarato dalla Giunta Regionale nel PRAE adottato nel 2017).

Pertanto si ritiene che il Comitato VIA e il Comune di Ofena per la Vinca devono ritenere improcedibile l'istanza in quanto:

a) il proponente uniformare il progetto di risanamento al PRAE secondo quanto ritenuto obbligatorio dalla Legge regionale di settore;

b) non possono procedere a valutazioni oggettive e non arbitrarie in assenza dello strumento pianificatorio ritenuto indispensabile dalla stessa Regione anche per valutare l'impatto di ogni singolo progetto;

Effetto cumulo

Il proponente affronta – a nostro avviso in maniera superficiale e carente - la questione dell'effetto cumulo esclusivamente per la problematica dell'impatto paesaggistico mentre non si cura di valutare l'effetto cumulo rispetto alle altre cave del territorio i cui impatti possono in qualche modo interagire. A mero titolo di esempio, la questione dell'aumento del traffico veicolare con le relative emissioni, non solo per le cave della conca di Ofena-Capestrano ma anche per quelle che usano la stessa viabilità (si pensi alla nuova cava appena autorizzata proprio alla UMT Service a Colle Castiglione a Popoli). Lo stesso dicasi per gli effetti sull'idrogeologia.

Biodiversità

Per quanto riguarda l'impatto su fauna e flora, a parte le carenze dello Studio di Incidenza Ambientale, non si può non stigmatizzare per la fase della V.I.A. le stesse carenze.

A mero titolo di esempio, tra le specie particolarmente tutelate dalla Direttiva 147/2009 si esclude la presenza del Calandro mentre durante un sopralluogo svoltosi il 26 maggio, in pieno periodo riproduttivo, la specie è stata da noi osservata dalla strada proprio nell'area della cava! D'altro lato basta vedere l'ambiente per rendersi conto (se si è ornitologi) che è del tutto idoneo per la specie.

Addirittura si sostiene che non sia presente il lanario, specie addirittura prioritaria. Una delle pochissime coppie nidifica a pochissima distanza e le aree in questione costituiscono parte fondamentale del territorio di caccia.

Si segnala, tra gli altri, la presenza dell'allodola nidificante con diversi maschi in canto, una specie in fortissimo declino in tutta Europa per la quale l'Italia ha dovuto predisporre un Piano d'Azione nel quale *“L'importanza della perdita di habitat è considerato nel presente piano un fattore di rischio di importanza medio-alta.”*

Quante coppie si riproducono nell'area attualmente?

Per la Passera lagia si sostiene che *“Le zone di nidificazione della specie prossime all'area estrattiva si collocano a circa 2,5 km a nord in linea d'aria (Atlante degli Uccelli nidificanti del Parco GSML)”*.

Ebbene, l'associazione scrivente accertò la nidificazione della specie nelle strutture dell'insediamento posto al livello dell'incrocio con la SS17, cioè a 500 metri dal bordo della cava attuale (e a una distanza minore se si prende in considerazione il bordo della nuova cava in progetto). Questo la dice lunga sull'accuratezza dell'analisi svolta dal proponente.

Riguardo ad altre specie, stupiscono le dichiarazioni per quanto riguarda l'erpetofauna in cui si ammette candidamente che *“Il dato di presenza/assenza relativo alle varie specie dell'erpetofauna*

locale, che sarà trattato nello specifico capitolo legato all'analisi dell'incidenza ambientale, è stato ricavato prevalentemente dalla consultazione di questo materiale bibliografico. Non sono invece disponibili dati sulla consistenza e le dinamiche delle popolazioni e questa è una lacuna che si ritiene opportuno colmare con futuri approfondimenti”.

Futuri approfondimenti? Quali? In quale sede se non la V.I.A.? Tra l'altro basta guardare l'habitat per capire che specie come il Cervone potrebbero essere presenti nel sito. Infatti la presenza della specie è stata documentata con tanto di foto recenti in tutta la vallata. Inoltre è più che verosimile la presenza del raro Colubro di Riccioli (*Coronella girondica*).

Microclima

Nulla si dice sulla questione del cambio di microclima e della circolazione locale (venti: nebbie ecc.) per la completa alterazione del profilo di Collelungo a livello micro e meso-topografico.

Quali sono state le conseguenze degli scavi fatti finora in tal senso?

Polvere e relativi impatti

Il dato delle emissioni a nostro avviso è del tutto aleatorio e, anzi, produce una forte sottostima in quanto, a mero titolo di esempio, non si tiene in considerazione della quota di polveri che ricadrebbe sulle vicine strade aperte al traffico ordinario e poste a poche decine di metri dal fronte scavo.

La polvere con il passaggio dei mezzi di terzi sulla strada (che ovviamente non può essere bagnata) viene ricircolata continuamente.

Questi effetti non vengono neanche presi in considerazione nel S.I.A.

Sulla base di una bibliografia sterminata, è noto che le polveri possono potenzialmente avere effetti molto pesanti sulla vegetazione. A pochissima distanza dalla cava sono presenti popolazioni del rarissimo *Gonolimon italicum* tra l'altro con un numero di individui in forte decremento. Il proponente ha stimato gli impatti – con i limiti sopra ricordati - esclusivamente dal punto di vista dell'esposizione dell'uomo.

In realtà bisognava stimare l'impatto anche sulla vegetazione, che può subire danni anche per concentrazioni molto basse, soprattutto se persistenti nel tempo. Questo sia sulla vegetazione naturale che su pregiate coltivazioni, come i vigneti adiacenti.

Fanno sorridere, poi, una le mitigazioni proposte, tra cui spicca quella di non lavorare con forte vento. Cosa vuol dire forte vento? Espresso in quale unità di misura?

Impatti socio-economici e paesaggio

Nulla si dice sugli effetti negativi dell'intervento decennale sul rilevante aumento del turismo all'aria aperta in corso nella valle del Tirino, compreso quello eno-gastronomico.

La domanda turistica nell'area è in fortissima ascesa e una cava attiva, visibile da chilometri e chilometri, rappresenterebbe un detrattore rilevante. A mero titolo di esempio, l'ippovia del Parco del Gran Sasso, su cui sono in corso notevoli investimenti, passerebbe proprio nei pressi. Lo stesso si può dire sul sentiero Italia.

In tal senso non vengono approfonditi gli impatti sul paesaggio che poi si riverberano sulla fruizione dei luoghi. Quante decine di migliaia di turisti vedrebbero la cava nei loro viaggi alla scoperta delle pagliare, del lago di Capodacqua, delle canoe sul Tirino ecc.ecc.?

Quanti escursionisti vedrebbero alterata la visuale sulla cresta del Monte Cappucciata e dalle altre vette circostanti?

Proprio a ridosso della cava si è insediata un'azienda agricola che si occupa di maneggio e pensione di asini e cavalli con tanto di campo di prova seguito da istruttori federali qualificati.

Ora tale attività ha investito nel territorio e rappresenta plasticamente l'alternativa reale e concreta rispetto all'economia estrattivista. E' un'impresa che contribuisce alla promozione della vallata in quanto, tra l'altro, è l'unica del suo genere nel comprensorio.

Il rumore, soprattutto quelli improvvisi, le polveri costituiscono un serio problema per i cavalli, impegnati in loco anche nella disciplina del salto, costituendo potenzialmente un problema anche dal punto di vista della sicurezza dei fruitori..




Le due cave di Ofena e Capestrano da Monte Cappucciata.

Di tutto ciò non vi è traccia nel S.I.A.,

Idrogeologia e tutela della risorsa idropotabile

La Regione Abruzzo, come per il PRAE, è inadempiente nel dare seguito a quanto previsto dall'Art.94 del D.lgs.152/2006 relativo alle aree di salvaguardia della risorsa idropotabile.

Nel caso specifico la cava in questione ricade nel perimetro dell'area di salvaguardia dello studio ERSI (in particolare, vi è una "zona di protezione"), recapitando la falda sottostante l'area della cava proprio nel lago di Capodacqua, sito SIC e ZPS, come ammesso dallo stesso proponente (qui sotto estratto dal S.I.A.).



Ora, la *ratio* dell'art.94 è quello di evitare l'insediamento a monte (è il caso di dirlo) di nuovi centri di pericolo sulle aree importanti per la ricarica delle falde. Questo per evitare anche solo di correre un pericolo potenziale. Questo per evitare di dover rincorrere fenomeni di contaminazione ma di prevenire agendo appunto sui limiti nell'insediamento di impianti o attività che possono, ribadiamo, possono, comportare la contaminazione delle acque.

Orbene, nel recente passato il Comitato VIA ha comunque approvato con decisioni piuttosto discutibili cave in aree di rilevante importanza per l'acqua potabile.

Il tutto, in un contesto di drammatico cambiamento climatico che sta scuotendo alle fondamenta tutte le certezze circa la disponibilità idrica idropotabile, tanto che addirittura l'acquedotto pugliese ha pianificato di poter ricorrere alla captazione delle sorgenti del Pescara (!) nel futuro.

La debolezza della Regione Abruzzo in materia di programmazione nel corretto utilizzo e protezione della risorsa idrica appare quindi evidente (basti pensare ai casi clamorosi del Gran Sasso e di Bussi oppure al fatto che il 50% dei corpi idrici sotterranei è in stato "scadente" secondo i parametri comunitari).

Nei due casi citati, entrambi su Popoli, quello che noi consideriamo un escamotage è stato quello di sostenere che la superficie non fosse in contatto neanche potenziale con la risorsa idrica sotterranea. Nel caso di specie come si farà a consentire questa attività visto che lo stesso proponente ammette il potenziale verificarsi di contaminazioni a cui – vivaddio .- sostiene di poter mettere rimedio (ma la *ratio* dell'art.94 è quello di evitare proprio fenomeni di contaminazione)?

Riportiamo alcuni passaggi del S.I.A e dello Studio di Incidenza Ambientale (sottolineature e neretto nostri).

"L'unico pericolo è rappresentato dalla possibilità che, durante le operazioni di manutenzione dei mezzi, possano spargersi sul terreno sostanze pericolose per l'ambiente. Tutte le operazioni sono condotte da personale qualificato e in adempimento alle norme previste in materia. Oltre a prendere tutte le dovute cautele, nel caso di sversamenti accidentali di liquidi e carburanti dei mezzi d'opera durante le attività di produzione, la ditta si fa carico di effettuare eventuali operazioni di bonifica e ripristino. L'organizzazione dell'impresa prevede ad ogni modo che tutte le operazioni di manutenzione straordinaria sui mezzi vengano eseguite presso officine specializzate"

"Rovella

Le attività estrattive non prevedono sversamento e trattamento di liquidi pericolosi. Tuttavia la permeabilità medio-alta dei terreni interessati dalla cava, almeno nello strato più superficiale, **esiste un "potenziale" rischio di alterazione della qualità delle acque sotterranee (che vanno ad alimentare le sorgenti del fiume Tirino) legato a fenomeni accidentali di perdite o rotture di mezzi meccanici.** La capacità di permeazione del suolo è comunque limitata a qualche metro di profondità (1-5) .

Le operazioni di manutenzione ed i rifornimenti dei mezzi vengono svolte su superfici impermeabili; in caso di eventi accidentali, l'area interessata dallo sversamento sarà tempestivamente bonificata."

Salmo macrostigma

Le attività estrattive non prevedono sversamento e trattamento di liquidi pericolosi. Tuttavia la permeabilità medio-alta dei terreni interessati dalla cava, almeno nello strato più superficiale, **esiste un "potenziale" rischio di alterazione della qualità delle acque sotterranee (che vanno ad alimentare le sorgenti del fiume Tirino) legato a fenomeni accidentali di perdite o rotture di mezzi meccanici.** La capacità di permeazione del suolo è comunque limitata a qualche metro di profondità (1-5) .


Le operazioni di manutenzione ed i rifornimenti dei mezzi vengono svolte su superfici impermeabili; in caso di eventi accidentali, l'area interessata dallo sversamento sarà tempestivamente bonificata.

"Rischio stimato di inquinamento del sito rispetto alle componenti aria, acqua, suolo, paesaggio

L'incidenza sulla componente idrica superficiale è nulla mentre **sulla componente idrica sotterranea il rischio di incidenza è da attribuire a fenomeni accidentali di perdite o sversamenti dai mezzi d'opera.** Per quanto riguarda l'aria, le emissioni gassose dei mezzi ed il sollevamento di polveri

possono potenzialmente comportare effetti negativi ma, tenendo conto delle distanze dalla ZSC e della Z.P.S., gli effetti sono estremamente rarefatti.”

Qui sotto un estratto dal S.I.A. con i corpi idrici superficiali. La direzione della falda al di sotto dell'area di cava è verso sud-est..



Nel S.I.A. si sostiene che tutte le attività verranno fatte in maniera tale da evitare spargimenti di sostanze contaminanti ma questo è vero per qualsiasi attività: ci chiediamo in quale S.I.A. di altri progetti, anche lontano alle aree di salvaguardia, si sostenga che non si attueranno accorgimenti per cercare di evitare spargimenti di sostanze inquinanti e, nel caso accadesse, non si metteranno in campo le azioni di bonifica!

Sono tutte cose obbligatorie per legge, quindi ovvie, che, tra l'altro, vengono solo "suggerite" (SIC!).

Si legge infatti nel SIA:

“Tuttavia, si suggeriscono alcune azioni di buona gestione del cantiere al fine di mitigare ulteriormente le operazioni previste e in particolare: ☛ durante la fase di lavorazione assicurarsi che non vi sia la presenza di venti dominanti di elevata intensità; ☛ al fine di contenere le emissioni, si opererà per evitare di tenere accesi i motori nelle operazioni non produttive; ☛ assicurare l'impiego di attrezzature a norma, certificate secondo Direttiva macchine (Dir. 2006/42/CE) e in buono stato di manutenzione ed usura. L'utilizzo di mezzi pesanti sarà limitato a mezzi dotati di specifici filtri DPF (Liv. III della Direttiva 97/68/CE); ☛ durante le operazioni di scavo, nelle aree di deposito inerti non asfaltate e nelle zone di costante passaggio di mezzi, soprattutto in condizioni di clima asciutto, si interverrà con l'umidificazione frequente delle strade interne e delle superfici di manovra dei mezzi, l'irrorazione dei pneumatici degli automezzi, la copertura dei mezzi in uscita dall'area estrattiva; ripristino ambientale delle superfici interessate dalla coltivazione della cava con il rinverdimento e l'intervento di rivegetazione, successivo alla sistemazione finale, con il riporto di terreno idoneo alla coltivazione dello spessore medio di cm. 30 -50 circa. Gli interventi di rivegetazione saranno eseguiti, nel rispetto del cronoprogramma di progetto,

su tutta la superficie risanata; ➤ limitare la possibilità che, durante le operazioni di manutenzione dei mezzi, possano spargersi sul terreno sostanze pericolose per l'ambiente. Si raccomanda, in tal caso, di destinare la manutenzione ordinaria dei mezzi da effettuare nelle strutture interne dell'impianto di lavorazione dove i rifiuti prodotti residuali vengono raccolti e stoccati in appositi contenitori presso il capannone di ricovero mezzi, il tutto nel rigoroso rispetto del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ➤ L'attività non prevede la produzione di rifiuti, per quanto riguarda il pericolo di inquinamento prodotto da perdite di lubrificanti e carburanti, si precisa che le scorte dovranno essere contenute in fusti o taniche stoccate in appositi spazi, su fondo realizzato con battuto in calcestruzzo in modo da evitare infiltrazioni nel suolo di eventuali perdite. Tutti i contenitori e i materiali di scarto verranno gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.”.

Ci chiediamo, a questo punto, se la regione Abruzzo dovesse approvare questa cava, quali differenze sostanziali ci sono tra aree di salvaguardia e aree esterne se le precauzioni sono le stesse!

Tra l'altro nello studio si sostiene che non vi è carsismo ma si ammette che:

1)vi sono faglie (!) proprio nell'area oggetto dell'intervento, faglie che sono proprio le vie privilegiate di penetrazione in profondità (nel SIA si legge “Si sottolinea che l'area di sito è caratterizzata dalla presenza di faglie e da un fitto sistema di discontinuità che si sovrappone alle disgiunzioni stratigrafiche. L'ammasso roccioso presenta caratteristiche geometriche assai variabili con locali macrodiscontinuità beanti riempite da materiale di alterazione e/o con breccia calcarea localmente cementata”);

2)la roccia è altamente fratturata (nel SIA si legge “Abbiamo quindi un franco minimo tra i 25 e i 30 m di roccia “sana”, fratturata ma non carsica.” e “L'aspetto delle formazioni presenti è caotico e disarticolato e visivamente è spesso difficile “percepire” l'andamento della stratificazione e distinguerla dalla rognatela di fratture che scompono l'ammasso roccioso in un insieme di poliedri minuti.”) .

Quindi, come ammesso anche sopra sui rischi per le specie, c'è un potenziale collegamento tra superficie e falda posta a soli 27 m dal piano campagna.

Nello studio, con soli due stendimenti, si cerca poi di sostenere che la qualità della roccia, in termini di compattazione, migliora. E le faglie? Si interrompono magicamente a 25 metri?

A tal proposito si osserva che:

1)non viene espresso alcun dato numerico. Migliora è un termine relativo, non assoluto. Potrebbe tranquillamente voler dire che da molto permeabile si passa a permeabile;

2)non si tiene conto delle singolarità che in un contesto molto variabile e con la presenza di faglie fanno la differenza come via di scorrimento privilegiato di acqua (ed eventuali contaminanti).

Per quanto sopra esposto ribadiamo la totale insostenibilità di un'eventuale autorizzazione/parere favorevole ad una cava in una posizione all'interno di un'area di protezione in una zona assolutamente strategica per il futuro dell'acqua in Abruzzo.

CONCLUSIONI

Chiediamo di conseguenza il rigetto del progetto e il risanamento definitivo della cava esistente senza ulteriori escavazioni.

Per le associazioni:

Stazione Ornitologica Abruzzese

Lega Italiana Protezione Uccelli

Associazione per la Tutela dei Rapaci e dei loro Ambienti – ALTURA

Archeoclub d'Italia - sede di Pescara

Forum Ambientalista

Salviamo l'Orso

Dr. Massimo Pellegrini - Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese A.P.S.



Segreteria associazioni: SOA, via A. De Bino 3, 65126 Pescara, stazioneornitologicaabruzzo@pec.it